

Anno CXXII - Numero 19

Roma, 15 ottobre 2001

*Pubblicato il 15 ottobre 2001*



# BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

*Di particolare evidenza in questo numero:*

**AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

- Concorso interno per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario
- Selezioni per la nomina alla qualifica di commissario e vice commissario penitenziario

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

**Risoluzione del rapporto di lavoro  
per inabilità****P.V.C.D. 26-2-2001 - V° U.C.B. 25-6-2001**

Il rapporto di lavoro del sig. LIONETTI Carmine, nato a S. Marco sul Calore (AV) il 16 luglio 1957, operatore amministrativo, in servizio alla Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, è risolto per accertata permanente inabilità a decorrere dal 14 aprile 2000, giorno successivo al compimento del periodo massimo di assenza per malattia ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Il medesimo è ammesso a far valere i propri diritti per il conseguimento della pensione.

**Cessazione dall'incarico di cappellano****P.V.C.D. 15-3-2001 - V° U.C.B. 25-6-2001**

Il sacerdote Felice FAVOLE cessa dall'incarico di cappellano presso la Casa di Reclusione di Fossano, gruppo 5° tabella C, a decorrere dal 25 marzo 2001.

**Estinzione del rapporto di lavoro****P.V.C.D. 26-2-2001 - V° U.C.B. 25-6-2001**

Il rapporto di lavoro della sig.ra PASOTTO Paola, nata a Vicenza l'8 marzo 1947, settore della professionalità amministrativa, profilo professionale di collaboratore, area B, posizione economica B2, figura professionale di riferimento di operatore amministrativo, in ruolo dal 14 settembre 2000, in servizio presso la Casa Circondariale di Vicenza, deve ritenersi estinto per ogni effetto e conseguenza di legge, a seguito di recesso volontario del dipendente, con decorrenza del 26 gennaio 2001.

Alla sig.ra PASOTTO Paola sarà trattenuto, su quanto eventualmente dovuto, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso della dipendente non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito pari a giorni 6.

**Cessazione per trasferimento nei ruoli  
dell'Amministrazione Giudiziarla****P.V.C.D. 13-3-2001 - V° U.C.B. 25-6-2001**

Il sig. ALBERTINI Franco, addetto a personal computer, in servizio presso il Centro di Servizio Sociale Adulti di Trento, cessa di far parte, a decorrere dal 3 dicembre 1999, dal ruolo di addetto a personal computer dell'Amministrazione Penitenziaria per essere stato trasferito nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziarla e destinato alla Corte di Appello di Trento.

**CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**

**P.C.D. 18 luglio 2001.** - Concorso interno, per titoli ed esami consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio, per complessivi 65 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

**DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA****IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

Visto la legge 15 dicembre 1990, n. 393, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 393";

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1995, n. 200;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1999, n. 266";

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 "Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario speciale, del Corpo di polizia penitenziaria";

Considerato che, a norma dell'articolo 28, comma 1, lett. a) comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in sede di prima attuazione l'accesso alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per numero 65 posti, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistente in una prova scritta ed un colloquio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 163;

Decreta

Art. 1

1. È indetto il concorso interno, per titoli ed esami, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio, per complessivi 65 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2

1. Al concorso è ammesso il personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenere al ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore ovvero al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria;
- b) essere in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado;
- c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- d) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

3. È escluso dal concorso il personale non in possesso dei requisiti nonché, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelativamente dal servizio.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

5. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso, nonché l'eventuale nomina, sono disposte con riserva.

#### Art. 3

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera secondo il modello allegato al presente provvedimento, corredate dai titoli che si intendono sottoporre a valutazione, e dirette al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale del Personale - Div. III - Sez. F., devono essere presentate alla Direzione dell'Istituto di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente provvedimento nel "Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia".

#### Art. 4

1. La data, l'ora, nonché la sede in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso saranno comunicati in tempi utili dall'Amministrazione.

2. Non saranno ammessi a sostenere la prova di cui al precedente comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti.

#### Art. 5

1. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

2. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C, posizione economica C2.

4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

5. La commissione è nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

#### Art. 6

1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova scritta ed un colloquio.

2. La prova scritta, vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario, si intende superata solo se il candidato riporta una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. Al candidato ammesso al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà sostenere la prova d'esame.

4. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

5. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo); nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informazione.

6. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1,50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

#### Art. 7

1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:

- a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;
- b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6;
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6;
- d) diploma di laurea: fino a punti 9;
- e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;

f) incarichi o servizi di particolare rilievo svolti nel settore delle relazioni esterne, nonché nel campo dell'informazione, tendenti alla divulgazione di notizie, atti e documenti utili riguardanti l'Amministrazione penitenziaria, sempre che ciò risulti da atti ufficiali; *fino a punti 4;*

g) speciali riconoscimenti; *fino a punti 2;*

2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predefinisce, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

5. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

#### Art. 8

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto otte-

nuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi valutazione.

2. Sulla base del punteggio finale, la commissione formula graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

#### Art. 9

1. I vincitori del concorso, nominati vice commissari penitenziari, devono frequentare, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, il corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno, previsto dall'articolo 28 del D.M. 28 aprile 2001.

2. Al termine del corso i vice commissari penitenziari raggiungono la sede di servizio ad essi assegnata.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.

Roma, il 18 luglio 2001

Visto all'Ufficio Centrale del Bilancio il 28 agosto 2001

Il Capo del Dipartimento; MANCUSO